

# **TI\_GERICHTE 32.2011.84 vom 11. Februar 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-02-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2011.84](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2011.84)

FR: TI\_GERICHTE 32.2011.84 du 11 février 2011

IT: TI\_GERICHTE 32.2011.84 del 11 febbraio 2011

## **Regeste**

Corretta la decisione con la quale l'UAI, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità non pensionabile

## **Erwägungen**

### **E. 4**

Pulizia dell'appartamento 10

### **E. 4.5**

A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute ( DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

### **E. 5**

Bucato, pulizia dei vestiti, confezione e trasformazione degli abiti, (cucito, maglia, uncinetto) 10

### **E. 5.1**

Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5 % percentuale degli impedimenti 0% percentuale di invalidità 0 % Da sempre organizza e programma le attività domestiche, senza riportare difficoltà di rilievo.

### **E. 5.1.2**

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)." Anche nella STF 9C\_313/2007 dell'8 gennaio 2008

il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell'attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell'81% ( [ 60 x 100% ] + [ 40 x 52% ] ), attribuendo all'assicurata una rendita intera di invalidità. Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico (nulla nel caso di specie, essendo l'assicurato, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), abile al lavoro al 100% in attività adatte), poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto (cfr. qui di seguito, consid. 2.18.). È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo) che si tiene conto della quota parte relativa all'attività salariata ( in casu dell'80%) (cfr. consid. 2.20.).

2.18. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un'attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall'assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%): " 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y. \_\_\_\_\_ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten. 2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen. 2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht

zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlohnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa). 2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata) In un'altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell'impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% ("Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügbaren 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen"). In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest'ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l'impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l'età dell'assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l'età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, "en regard de l'âge de l'assuré et des limitations résultant de l'atteinte à sa santé" (la sottolineatura è del redattore). In un'altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un

assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l'Alta Corte non ha ritenuto che l'età costituisca un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all'art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un'età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l'esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l'assicurato anche nell'esercizio di un'attività sostitutiva, può comunque giustificare l'applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall'amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l'applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) 2.19. In concreto, nel rapporto del 4 ottobre 2010, il consulente IP ha applicato una riduzione del 15%, così giustificata: "5% per attività leggere e 10% per contingenze particolari" (cfr. doc. 26-2). Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 15% applicata dall'amministrazione, rimasta peraltro incontestata. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da invalido di fr. 58'838, rispettivamente di 57'576 (cfr. consid. 2.17.), ritenuta un'esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell'insorgente ammonta, quindi, a fr. 50'012.20 (fr. 58'838 - (fr. 58'838 x 15 : 100)), oppure a fr. 48'939.92 (fr. 57'576 - (fr. 57'576 x

## **E. 5.2**

Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 40% percentuale degli impedimenti

## **E. 5.3**

Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 20% percentuale degli impedimenti 40 % percentuale di invalidità 8% Da sempre l'assicurato collabora insieme alla madre nell'esecuzione delle pulizie. Con l'esacerbazione del male alla spalla destra dichiara di non dedicarsi più a quei lavori particolarmente pesanti, delegati alla sorella, come la pulizia dei vetri o dei tappeti, o ancora a mettere/togliere le tende, gesto che richiede di rimanere a braccia alzate. Utilizzando invece l'arto superiore sinistro, passa ancora l'aspirapolvere e ripulisce il servizio, mentre la madre riordina e rispolvera. Rispetto al passato si descrive più rallentato. Insieme alla madre sostituisce infine le lenzuola. In quest'ambito sono riportate difficoltà che l'assicurato riallaccia alla presenza dei dolori alla spalla destra, per questo alcuni lavori particolarmente gravosi sono stati delegati all'intervento esterno; mentre altri, più leggeri, riesce ancora a portarli a termine da solo, anche se i ritmi sono rallentati. Per quanto dichiarato e, visti i limiti funzionali all'incarto, valuto gli impedimenti nella percentuale sopra esposta.

#### **E. 5.4**

Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 30% percentuale degli impedimenti 20 % percentuale di invalidità 6% Da sempre collabora insieme alla madre nella spesa, che d'abitudine viene svolta giornalmente. La madre ha un carrellino che tira e, quando si tratta di comperare merce poco voluminosa, va a piedi nel negozio vicino a casa. Al momento di comperare roba ingombrante e voluminosa, allora l'assicurato dichiara di "mettersi al volante" e accompagna la madre all'interno dei negozi anche se, rispetto al passato, il trasporto della merce è più difficoltoso, per questo il carico è suddiviso in più borse. All'occorrenza, dovesse "mancare un ingrediente", l'assicurato si reca a piedi nel negozio vicino a casa e provvede a comperarlo, fatto che gli risparmia anche la fatica di guidare. La carne va invece a prenderla nella macelleria vicino a casa. Da sempre è poi lui che si occupa della contabilità familiare. Le difficoltà di carico riferite sono appunto minime e riguardano la merce particolarmente ingombrante o voluminosa, fatto a cui si può ovviare, data la collaborazione della madre, in parte esigibile. Per quanto sin ora detto e dati i limiti funzionali, valuto gli impedimenti nella percentuale sopra esposta, che considera nondimeno la conservata e dichiarata autonomia .

#### **E. 5.5**

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata 0% percentuale degli impedimenti 0 % percentuale di invalidità 0% L'assicurato riferisce di non essersi mai occupato di simili attività, né del bucato e nemmeno dello stiro, completamente delegate all'intervento della madre.

#### **E. 5.7**

Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 5 % percentuale degli impedimenti 40% percentuale di invalidità 2 % Ha sempre collaborato insieme alla madre in quei particolari, benché assai rari, lavori di manutenzione elettrica dell'appartamento, ad esempio al momento di sostituire una lampadina o una presa, lavori ora divenuti più difficili da eseguire, a causa del dolore risentito. Nonostante l'abbia più volte sollecitato non riferisce altre particolari attività. Molti anni fa pitturava, attività che non ha più svolto (cessata quindi prima del subentrare del danno alla salute). Sebbene

ancora oggi ne abbia la facoltà, i limiti funzionali certificati all'incarto permettono di considerare in parte le difficoltà incontrate in quei lavori di precisione, dov'è richiesto l'impiego delle 2 mani ed un lavoro a braccia elevate . Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100 % percentuale di invalidità 20 % ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato. La madre. 6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI attività ripartizione Impedimento GRADO D'INVALIDITÀ salariata 80% casalinga 20% 20% 4% TOTALE 100% Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? L'assicurato riferisce da agosto 2009.” (Doc. 29/3-5)

2.14. Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurato, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 20%. Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurato in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche. Il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). L'assicurato, del resto, non ha contestato la valutazione dell'assistente sociale (doc. I). Questo tema non necessita quindi di ulteriori approfondimenti.

2.15. Essendo quindi esigibile che l'assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico■giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) , occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01 ), per cui, come correttamente ritenuto dall'UAI, sono determinanti i dati del 2009.

2.16. Per quanto concerne il reddito da valido , il cui importo non è stato del resto contestato in sede di ricorso, nel rapporto del 4 ottobre 2010 il consulente in integrazione professionale, basandosi sulle indicazioni fornite dal datore di lavoro nel questionario del 17 maggio 2010 (cfr. doc. 3-2), ha indicato che, senza il danno alla salute, lavorando all'80% come artigiano presso le \_\_\_\_\_, l'interessato avrebbe percepito fr. 56'525.-- (doc. 26-2). Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale dato. Al riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42). In una sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale federale ha indicato che, nell'ambito della valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo

l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni (consid. 7). Dagli atti all'incanto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di specie le riduzioni della capacità nell'ambito professionale e in quello casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SMR). Va inoltre evidenziato che nella STF 9C\_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un'assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall'UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l'assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate - sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l'assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata. L'Alta Corte ha infatti rilevato che: "

#### **E. 6**

Cura dei figli e di altri membri della famiglia

---

#### **E. 7**

Diversi (cura di terzi, cura delle piante e degli animali, giardinaggio)

5

#### **E. 8**

Altre attività (p. es. aiuto alla famiglia stessa, attività di utilità pubblica, perfezionamento, creazione artistica, attività superiore alla media nella confezione e nella trasformazione dei vestiti).  
20" In Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.). In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: " Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva: Attività Minimo % Massimo % 1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo) 2 5 2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

### **E. 10**

% percentuale di invalidità 4% Da molti anni la madre gli fa trovare qualcosa di pronto per il pranzo, che consumano insieme, al rientro dal lavoro dello stesso. L'assicurato da sempre si descrive poco bravo ai fornelli, riuscendo a cucinare unicamente cose semplici o già precotte e solo da riscaldare. La sera spesso non cena con la madre, soprattutto se al pomeriggio esce, allora si ferma nel negozio vicino casa e compera qualcosa di freddo, che consuma da solo al domicilio. Altre sere riscalda gli avanzi del mezzogiorno, abitudine che ha conservato anche dopo il subentrare del danno alla salute. Nell'eseguire tali operazioni si descrive rallentato, tuttavia ancora capace. Terminato di mangiare si occupa del riordino delle stoviglie, anche se, la maggior parte delle volte, come d'abitudine, è la madre che le lava a mano. È poi la madre che, da sempre e poco alla volta, si occupa della pulizia approfondita del locale. Come si evince da ciò che dichiara, l'assicurato ha mantenuto una buona autonomia nelle attività qui considerate, già da tempo ridotte al minimo indispensabile, riportando appunto un rallentamento, che permette di valutare gli impedimenti, appunto minimi, nella percentuale sopra esposta.

### **E. 15**

: 100)) . Confrontando ora questi dati con l'ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56'525.-- (consid. 2.8.1.) emerge un tasso d'invalidità dell'11.52% arrotondato al 12%, rispettivamente del 13.42% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) . 2.20. Viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite dall'amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 13,6% (80 X 12% + 20 X 20%), rispettivamente del 14,4% (80 X 13% +

### **E. 20**

X 20%) in applicazione del metodo misto, ossia, in entrambi i casi, un grado d'invalidità che non permette la concessione di prestazioni dell'assicurazione invalidità come stabilito dall'amministrazione. 2.21. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.